



COMUNE DI MELDOLA

Provincia di Forlì - Cesena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: **91** Data: **29/10/2024**

OGGETTO: ALEA AMBIENTE - CONVENZIONE AVENTE AD OGGETTO PROCEDURE DI RECUPERO DELL'EVASIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI (TARIC).

Il giorno **29 ottobre 2024**, alle ore **20:30**, a seguito di convocazione del Sindaco, nella Sala delle Adunanze del Comune si è riunito il Consiglio Comunale. All'appello risultano presenti i signori:

NOMINATIVO	PRESENTE	NOMINATIVO	PRESENTE
CAVALLUCCI ROBERTO	Presente	RINALDI ALESSANDRA	Presente
DRUDI MICHELE	Presente	GIARDINI GIUSEPPE	Presente
RUBBOLI TOMAS	Presente	DI BIASE ANDREA	Assente giust.
CANALI ANDREA	Presente	ULDERICI GIORGIA	Presente
NANNI STEFANIA	Presente	CAPPELLI RICCARDO SAMUELE	Presente
FABBRI PAOLA	Presente	BRUNO LARA	Presente
TESEI MATTEO	Presente		

Totale presenti n. 12

Totale assenti n. 1

Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa **SILVIA SANTATO**.

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il Presidente del Consiglio **Dr. ROBERTO CAVALLUCCI**, assume la presidenza della seduta che è pubblica.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Comunali: CANALI ANDREA, NANNI STEFANIA, CAPPELLI RICCARDO SAMUELE.

Sono presenti gli Assessori: PIOLANTI GIOVANNA, SANTOLINI FILIPPO, SEVERI GIADA .

Il Consiglio prende in esame l'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 75 del 25/10/2024 allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Considerato che la proposta di deliberazione n. 75 del 25/10/2024 allegata è stata esaminata nella seduta congiunta delle Commissioni Consiliari Permanenti nn. 1 "Bilancio, Affari generali ed Istituzionali" e 3 "Urbanistica, Assetto del territorio ed Ambiente" in data 28/10/2024;

Udita l'introduzione ed il dibattito, la cui integrale verbalizzazione verrà sottoposta all'esame ed all'approvazione del C.C. in successiva seduta;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione n. 75 del 25/10/2024 allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

Preso atto dell'eseguita votazione:

Consiglieri presenti n. 12

Consiglieri votanti n. 12

Voto favorevole all'unanimità reso dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese;

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1) Di approvare la proposta di deliberazione n. 75 del 25/10/2024 allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Inoltre, stante l'urgenza di aderire alla Convenzione in oggetto, con successiva e separata votazione espressa in forma palese, il cui esito è il seguente:

Consiglieri presenti n. 12

Consiglieri votanti n. 12

Voto favorevole all'unanimità reso dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese;

IL CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R A

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti del 4^ comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Approvato e sottoscritto:

il Presidente del Consiglio
Roberto Cavallucci
(atto sottoscritto digitalmente)

il Segretario Comunale
Silvia Santato
(atto sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI MELDOLA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n. 75 del 25/10/2024

OGGETTO: ALEA AMBIENTE - CONVENZIONE AVENTE AD OGGETTO PROCEDURE DI RECUPERO DELL'EVASIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI (TARIC).

Il sottoscritto firmatario attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'ex art. 6-bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012, nonché l'assenza di situazioni che possano dar luogo all'obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nei confronti dei destinatari del presente provvedimento.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(regolarità e correttezza dell'azione amministrativa)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18-08-2000 n. 267 e successive modificazioni

favorevole

Meldola, 25/10/2024

La Responsabile Del Settore

Roberta Pirini

(Documento Firmato Digitalmente)

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni*



COMUNE DI MELDOLA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n. 75 del 25/10/2024

OGGETTO: ALEA AMBIENTE - CONVENZIONE AVENTE AD OGGETTO PROCEDURE DI RECUPERO DELL'EVASIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI (TARIC).

Il sottoscritto firmatario attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'ex art. 6-bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012, nonché l'assenza di situazioni che possano dar luogo all'obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nei confronti dei destinatari del presente provvedimento.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. 18-08-2000 n. 267 e successive modificazioni

favorevole

Meldola, 25/10/2024

Il Responsabile Del Settore

Massimo Mengoli

(Documento Firmato Digitalmente)

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni*

Proposta di delibera – Consiglio Comunale

Numero 75 del 25/10/2024

Ufficio Tributi

Oggetto: ALEA AMBIENTE - CONVENZIONE AVENTE AD OGGETTO PROCEDURE DI RECUPERO DELL'EVASIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI (TARIC).

Premesso che:

- ALEA Ambiente S.p.A. ("ALEA") è società in house providing, istituita da Livia Tellus Romagna Holding S.p.A., per l'organizzazione della gestione dei servizi pubblici di raccolta, anche differenziata, di trasporto, recupero, valorizzazione, intermediazione e commercio dei rifiuti urbani ed assimilabili, nonché, più in generale, di fornitura di servizi nel settore ambientale nei territori dei tredici Comuni della Provincia di Forlì-Cesena che hanno aderito a tale modello;
- Il controllo degli Enti soci su ALEA è esercitato per il tramite della medesima Livia Tellus Romagna Holding S.p.A., strumento organizzativo per mezzo del quale i soci enti pubblici locali partecipano alla società stessa, secondo quanto disposto dalla convenzione ex art. 30 D.Lgs. n. 267/2000, sottoscritta in data 5.7.2017 dai medesimi Enti soci;
- Il Comune di Meldola è titolare di una partecipazione pari al 2,73% nel capitale di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.;
- La particolare natura delle società in house providing, sostanzialmente pubblicistica, deriva dall'esercizio del controllo analogo da parte degli Enti soci;
- ALEA è affidataria *in house*, giusta delibera dell'Assemblea dell'Egato n. 61 del 13 settembre 2017 (e successiva modifica approvata con Deliberazione n. 69 del 27 settembre 2017) del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani sull'ATO e che tale affidamento è regolato da apposito contratto di servizio stipulato in data 12 dicembre 2017, con decorrenza dal 01 gennaio 2018 e termine al 31 dicembre 2032;
- ALEA, nella veste di soggetto affidatario della gestione integrata dei rifiuti, è tenuta per legge ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 alla riscossione della Tariffa rifiuti corrispettiva (in appresso TARIC), che incamera a titolo proprio per remunerare i fattori produttivi impiegati nell'espletamento della propria attività;
- ALEA svolge il servizio in regime di privativa secondo le modalità indicate nel Contratto di servizio stipulato fra la società ed ATERSIR.
- il servizio di gestione integrata dei rifiuti è disciplinato dalla normativa statale, regionale, dal Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e la società, dalla Carta del servizio e dalle disposizioni previste dal vigente Regolamento ("**Regolamento**") oggetto di modifiche approvate con Delibera n. 2 del Consiglio locale Forlì-Cesena in data 28/04/2023.

Considerato che:

I presupposti e le attività di controllo e recupero della TARIC, in caso di omessa, infedele e incompleta presentazione dei dati necessari al recupero delle maggiori somme sono previste dal Regolamento come segue:

- All'art. **6.1)** il Presupposto e l'Ambito Applicazione disponendo "*La Tariffa corrispettiva, ai sensi dell'art. 1, comma 641 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo, anche di fatto, locali o aree scoperte operative a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie ai locali di cui al periodo precedente e non operative, nonché le aree comuni condominiali di cui all'art 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Tale presupposto è integrato anche in caso di occupazione temporanea di locali od aree pubbliche o ad uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio;*
- All'art. **34)** le modalità del Controllo, disponendo come segue:

al comma 4: "*In caso di riscontro di omessa, infedele o incompleta presentazione delle comunicazioni di cui al presente Regolamento, il Gestore ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per il recupero delle maggiori somme dovute dall'utenza e per il controllo delle comunicazioni, ha la facoltà di:*

- a) rivolgere agli utenti ed ai proprietari dei locali ed aree, se diversi dagli occupanti e detentori, motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupati e a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti nei termini indicati;*
- b) utilizzare gli atti e banche dati legittimamente in possesso dei Comuni e, previ accordi ed intese, degli enti erogatori di servizi a rete;*
- c) richiedere a uffici pubblici o a enti pubblici o società erogatrici di pubblici servizi, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli utenti;*

al comma 5: *In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore del servizio può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del codice civile.*

al comma 6: *In caso di accertato omessa comunicazione di dati o di elementi che determinano un maggiore importo della Tariffa, ovvero in mancanza della comunicazione di attivazione dell'utenza, il Gestore inoltra apposita comunicazione all'utenza contenente gli elementi in suo possesso per l'applicazione della Tariffa. Nei 30 giorni successivi al ricevimento di tale comunicazione, l'utente può provvedere alla regolarizzazione della propria posizione e/o può comunicare e documentare eventuali elementi giustificativi che, se ritenuti fondati, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro o dei quali non sono state ritenute fondate le giustificazioni, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.*

Tenuto conto che:

Il Coordinamento igiene ambientale composto dai 13 Comuni soci di ALEA nella seduta del 28/11/2023 (Prot. 6926/2023) all'ordine del giorno relativo a: "Convenzione avente ad oggetto procedure di recupero dell'evasione della Tariffa corrispettiva rifiuti":

- aveva preso atto che, in base al Regolamento, il Gestore dovesse attivarsi per il recupero delle maggiori somme dovute a titolo di TARIC in caso di omessa o infedele comunicazione e che, sulla base delle illustrazioni fornite, si ritenesse necessario che sempre il Gestore fosse

titolato anche alla irrogazione e relativa riscossione delle sanzioni previste dall'art. 34 del medesimo Regolamento;

- aveva valutato la necessità che ogni Comune sottoscrivesse con ALEA la convenzione per regolare l'attività di irrogazione e riscossione anche delle sanzioni di cui sopra;
- aveva condiviso che la *ratio* delle previsioni che attribuivano la irrogazione e riscossione delle sanzioni in capo ad ALEA, con incameramento delle stesse, potesse concretizzarsi in un beneficio per tutti in termini di calmieramento delle tariffe;
- aveva condiviso l'esigenza di definire una bozza di convenzione da distribuire ai Comuni;
- aveva preso atto dello stato di avanzamento delle procedure attivate da ALEA per le necessarie acquisizioni dei dati per l'individuazione dei casi di omissione e/o infedele dichiarazione (tramite l'invio di questionari).

Ritenuto che

Si rende ora necessario, pertanto, procedere alla approvazione e stipula di detta Convenzione, secondo le indicazioni di cui in sopra e così come indicato nello schema allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale (**allegato sub. A: Convezione avente ad oggetto procedure di recupero dell'evasione della Tariffa rifiuti**).

Per effetto delle Convenzione si dà atto che:

- Il Comune affida ad ALEA, quale Gestore deputato per legge alla riscossione della Taric, anche le attività di irrogazione e relativa riscossione delle sanzioni previste dall'art. 34 del Regolamento nell'esercizio in materia della propria potestà regolamentare prevista dall'art. 52, comma 3, lett. b) n. 3 del D.lgs. 15/12/1997 n. 446.
- ALEA provvede alla riscossione ordinaria e coattiva della Tariffa nei modi e nelle forme più opportune ed efficaci, consentite dalla normativa vigente anche ai sensi dell'art. 1, comma 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi compresa, per la riscossione coattiva, l'ingiunzione fiscale rinforzata, come prevede l'art. 36 del Regolamento.

Rilevato che

La Convenzione non prevede direttamente oneri a carico del Comune di Meldola in quanto contraente, ma rimanda ad altri atti i propri effetti economici e finanziari;

Visti

- art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- dell'art. 1, comma 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. Di approvare la **Convezione avente ad oggetto procedure di recupero dell'evasione della Tariffa rifiuti** nel testo allegato sub. A) al presente atto;
2. Di dare atto che il Responsabile del servizio Tributi procederà alla relativa sottoscrizione della Convenzione con ALEA;
3. Di dare atto che il Dirigente nell'ambito dei compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con il presente atto ha facoltà di apportare modifiche, non sostanziali, alla Convenzione per meglio attuare le decisioni programmatiche del presente atto;
4. Di rilevare che la Convenzione non prevede direttamente oneri a carico del Comune di [*inserire il nome del comune che delibera*] in quanto contraente, ma rimanda ad altri atti i propri effetti economici e finanziari;
5. Di ottemperare all'obbligo imposto dal D.lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di Meldola nella sezione "Amministrazione trasparente";

**SI PROPONE, ALTRESI'
DI DELIBERARE**

di dichiarare la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

Convenzione avente ad oggetto procedure di recupero dell'evasione della Tariffa rifiuti.

TRA

Il Comune di Meldola,

.....
.....

in appresso anche "il Comune"

E

La società Alea Ambiente S.p.a. (P.IVA. e CF 04338490404), corrente in Forlì (FC), in via Innocenzo Golfarelli, 123, nella persona del Direttore Generale Dott. Gianluca Tapparini, munito dei necessari poteri (di cui alla Procura N. 43301 a ministero del Notaio Maltoni del Distretto Notarile di Forlì Cesena)

in appresso anche "Alea Ambiente" o "la Società"

Entrambi cumulativamente denominati "gli interessati alla riscossione TARIC"

Premesso

- Che Alea Ambiente, con delibera dell'Assemblea dell'Egato n. 61 del 13 settembre 2017 (e successiva modifica approvata con Deliberazione n. 69 del 27 settembre 2017) è stata individuata quale Gestore del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani sull'ATO e che tale affidamento è regolato da apposito contratto di servizio stipulato in data 12 dicembre 2017, decorrenza dal 01 gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2032;
- Che la società – quale soggetto affidatario della gestione integrata dei rifiuti- è tenuta per legge (Art. 1, co. 668 Legge 147 del 27 dicembre 2013 *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di stabilità 2014*) a garantire l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, l'avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, l'applicazione e riscossione della Tariffa rifiuti corrispettiva (in appresso **TARIC**) che incamera a titolo proprio per remunerare i fattori produttivi impiegati nell'espletamento della propria attività;
- Che la Società svolge il servizio in regime di privativa secondo le modalità indicate nel Contratto di servizio stipulato fra la società ed Atersir;
- Che la Società, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva.
- Che il servizio di gestione integrata dei rifiuti è disciplinato dalla normativa statale, regionale, dal Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e la società, dalla Carta del servizio e dalle disposizioni previste dal vigente Regolamento ("**Regolamento**") oggetto di modifiche approvate con Delibera n. 2 del Consiglio locale Forlì-Cesena in data 28/04/2023.

Tutto ciò premesso fra gli interessati alla riscossione TARIP, come sopra richiamati, si conviene quanto segue

Art. 1

Le premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

Presupposti della TARIC e delle attività di controllo e recupero previste dal Regolamento.

1. Gli interessati alla riscossione TARIC si danno atto che il Regolamento disciplina
 - All'art. 6.1) il Presupposto e l'Ambito Applicazione disponendo "*La Tariffa corrispettiva, ai sensi dell'art. 1, comma 641 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo, anche di fatto, locali o aree scoperte operative a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie ai locali di cui al periodo precedente e non operative, nonché le aree comuni condominiali di cui all'art 1117 del Codice Civile che*

non siano detenute o occupate in via esclusiva. Tale presupposto è integrato anche in caso di occupazione temporanea di locali od aree pubbliche o ad uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio;

- All'art. 34. le modalità del Controllo, disponendo come segue:

al comma 4: *“In caso di riscontro di omessa, infedele o incompleta presentazione delle comunicazioni di cui al presente Regolamento, il Gestore ai fini dell’acquisizione dei dati necessari per il recupero delle maggiori somme dovute dall’utenza e per il controllo delle comunicazioni, ha la facoltà di:*

a) rivolgere agli utenti ed ai proprietari dei locali ed aree, se diversi dagli occupanti e detentori, motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupati e a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti nei termini indicati;

b) utilizzare gli atti e banche dati legittimamente in possesso dei Comuni e, previ accordi ed intese, degli enti erogatori di servizi a rete;

c) richiedere a uffici pubblici o a enti pubblici o società erogatrici di pubblici servizi, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli utenti;

al comma 5: *In caso di mancata collaborazione dell’utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore del servizio può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell’art. 2729 del codice civile.*

al comma 6: *In caso di accertato omessa comunicazione di dati o di elementi che determinano un maggiore importo della Tariffa, ovvero in mancanza della comunicazione di attivazione dell’utenza, il Gestore inoltra apposita comunicazione all’utenza contenente gli elementi in suo possesso per l’applicazione della Tariffa. Nei 30 giorni successivi al ricevimento di tale comunicazione, l’utente può provvedere alla regolarizzazione della propria posizione e/o può comunicare e documentare eventuali elementi giustificativi che, se ritenuti fondati, comportano l’annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro o dei quali non sono state ritenute fondate le giustificazioni, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.*

Art. 3

Le azioni di recupero conseguenti all’accertamento di presupposti non dichiarati per la debenza dalla TARIC

La Società ha avviato un insieme di procedure di verifica e controllo sul territorio per accertare le fattispecie che, pur ricorrendo il presupposto per la determinazione della TARIC, non sono state oggetto di comunicazione alla Società, costituendo una violazione all’art. 33 del Regolamento, prefigurandosi una presunzione di omessa comunicazione e conseguentemente omesso versamento della TARIC medesima.

La Società, ottenuti i riscontri da parte delle procedure attivate, realizza una lista di soggetti che sarebbero stati tenuti al versamenti della TARIC, ai quali invia una comunicazione in base alla quale, ai sensi dell’art. 34 del Regolamento, fa presente che in base ai dati contenuti negli archivi, non risulta sia stata effettuata la dichiarazione di occupazione a fini TARIC per l’assoggettamento alla tariffa puntuale corrispettiva oppure di avere presentato

dichiarazione con dato catastale incompleto o assente, relativamente agli immobili specificatamente indicati nella comunicazione medesima.

La Società sulla base delle risposte ricevute valuta la sussistenza dei presupposti di assoggettabilità alla TARIC.

In caso di riscontro favorevole da parte dell'utente, Società, attivata la posizione tariffaria, provvede all'emissione della fattura e riscuote ed incamera la relativa TARIC.

In caso di mancata o incompleta risposta verrà d'ufficio attivata, la posizione tariffaria e verranno emesse le relative fatture a norma di Regolamento, anche per le annualità pregresse.

La Società provvede alla riscossione ordinaria e coattiva della Tariffa nei modi e nelle forme più opportune ed efficaci, consentite dalla normativa vigente anche ai sensi dell'art. 1, comma 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi compresa, per la riscossione coattiva, l'ingiunzione fiscale rinforzata, come prevede l'art. 36 del Regolamento.

Art. 4

Violazione del Regolamento e sistema sanzionatorio

Gli interessati alla riscossione TARIC si danno atto che il Regolamento disciplina:

- All'art 34 comma primo disponendo che spetta al Comune l'accertamento e la contestazione della violazione del Regolamento;
- All'art. 34 comma primo, ultimo periodo, disponendo che in ogni caso spetta al Comune l'irrogazione della sanzione prevista dal comma secondo del medesimo art. 34.

Il Comune dà atto che nella definizione della politica tariffaria, per quanto di propria competenza condivide le azioni intraprese dalla Società, previste all'art. 3 che precede, in quanto fattore di equità sociale e principio etico e morale su cui si deve basare l'agire economico. Essa risponde ai più elementari principi di uno Stato di diritto e a quelli più specifici di etica pubblica e di coesione sociale.

Il Comune prende atto che le entrate delle sanzioni hanno un effetto compensativo tendente a ridurre il carico tariffario su tutti gli utenti e riconosce che dette somme, al pari della tariffa, debbono contribuire alla copertura dei costi di gestione del Gestore che svolge il servizio e ne sostiene direttamente i costi.

Il Comune affida ad Alea Ambiente spa, quale Gestore deputato per legge alla riscossione della Taric, anche le attività di irrogazione e relativa riscossione delle sanzioni previste dall'art. 34 del Regolamento nell'esercizio in materia della propria potestà regolamentare prevista dall'art. 52, comma 3, lett. b) n. 3 del D.lgs. 15/12/ 1997 n. 446.

In ossequio ai principi indicati al presente articolo, le sanzioni riscosse da Società vengono trattenute dalla stessa e concorrono alla copertura dei costi sostenuti.

La quantificazione dell'importo delle sanzioni amministrative, ora rimessa all'art. 38 del vigente Regolamento "Sanzioni" sarà a cura del Consiglio di amministrazione del Gestore previa approvazione da parte del Coordinamento dei Comuni Soci, che opera all'insegna del rispetto dei principi di equità sociale, etica pubblica e coesione sociale, e sempre secondo una logica di contenimento degli sprechi e/o delle inefficienze. Seguirà formale recepimento delle modifiche apportate nel Regolamento, a norma di legge.

Art. 5

Pubblicità della Convenzione

La presente convenzione viene trasmessa per conoscenza ad Atersir e pubblicata sul sito istituzionale di Società al dominio "società trasparente" /" Atti generali".

Art. 6

Durata e decorrenza

La durata della presente convenzione è prevista fino al termine di durata dell'affidamento a Società del servizio gestione rifiuti urbani affidato da Atersir. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data della sua approvazione.

Forlì.....

Il Comune di Meldola
Il Responsabile del Servizio Tributi

Società Alea Ambiente S.p.a.
Il Direttore Generale

Convenzione avente ad oggetto procedure di recupero dell'evasione della Tariffa rifiuti.

TRA

Il Comune di Meldola,

.....
.....

in appresso anche "il Comune"

E

La società Alea Ambiente S.p.a. (P.IVA. e CF 04338490404), corrente in Forlì (FC), in via Innocenzo Golfarelli, 123, nella persona del Direttore Generale Dott. Gianluca Tapparini, munito dei necessari poteri (di cui alla Procura N. 43301 a ministero del Notaio Maltoni del Distretto Notarile di Forlì Cesena)

in appresso anche "Alea Ambiente" o "la Società"

Entrambi cumulativamente denominati "gli interessati alla riscossione TARIC"

Premesso

- Che Alea Ambiente, con delibera dell'Assemblea dell'Egato n. 61 del 13 settembre 2017 (e successiva modifica approvata con Deliberazione n. 69 del 27 settembre 2017) è stata individuata quale Gestore del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani sull'ATO e che tale affidamento è regolato da apposito contratto di servizio stipulato in data 12 dicembre 2017, decorrenza dal 01 gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2032;
- Che la società – quale soggetto affidatario della gestione integrata dei rifiuti- è tenuta per legge (Art. 1, co. 668 Legge 147 del 27 dicembre 2013 *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di stabilità 2014*) a garantire l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, l'avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, l'applicazione e riscossione della Tariffa rifiuti corrispettiva (in appresso **TARIC**) che incamera a titolo proprio per remunerare i fattori produttivi impiegati nell'espletamento della propria attività;
- Che la Società svolge il servizio in regime di privativa secondo le modalità indicate nel Contratto di servizio stipulato fra la società ed Atersir;
- Che la Società, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva.
- Che il servizio di gestione integrata dei rifiuti è disciplinato dalla normativa statale, regionale, dal Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e la società, dalla Carta del servizio e dalle disposizioni previste dal vigente Regolamento ("**Regolamento**") oggetto di modifiche approvate con Delibera n. 2 del Consiglio locale Forlì-Cesena in data 28/04/2023.

Tutto ciò premesso fra gli interessati alla riscossione TARIP, come sopra richiamati, si conviene quanto segue

Art. 1

Le premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

Presupposti della TARIC e delle attività di controllo e recupero previste dal Regolamento.

1. Gli interessati alla riscossione TARIC si danno atto che il Regolamento disciplina
 - All'art. 6.1) il Presupposto e l'Ambito Applicazione disponendo "*La Tariffa corrispettiva, ai sensi dell'art. 1, comma 641 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo, anche di fatto, locali o aree scoperte operative a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie ai locali di cui al periodo precedente e non operative, nonché le aree comuni condominiali di cui all'art 1117 del Codice Civile che*

non siano detenute o occupate in via esclusiva. Tale presupposto è integrato anche in caso di occupazione temporanea di locali od aree pubbliche o ad uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio;

- All'art. 34. le modalità del Controllo, disponendo come segue:

al comma 4: *“In caso di riscontro di omessa, infedele o incompleta presentazione delle comunicazioni di cui al presente Regolamento, il Gestore ai fini dell’acquisizione dei dati necessari per il recupero delle maggiori somme dovute dall’utenza e per il controllo delle comunicazioni, ha la facoltà di:*

a) rivolgere agli utenti ed ai proprietari dei locali ed aree, se diversi dagli occupanti e detentori, motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupati e a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti nei termini indicati;

b) utilizzare gli atti e banche dati legittimamente in possesso dei Comuni e, previ accordi ed intese, degli enti erogatori di servizi a rete;

c) richiedere a uffici pubblici o a enti pubblici o società erogatrici di pubblici servizi, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli utenti;

al comma 5: *In caso di mancata collaborazione dell’utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore del servizio può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell’art. 2729 del codice civile.*

al comma 6: *In caso di accertato omessa comunicazione di dati o di elementi che determinano un maggiore importo della Tariffa, ovvero in mancanza della comunicazione di attivazione dell’utenza, il Gestore inoltra apposita comunicazione all’utenza contenente gli elementi in suo possesso per l’applicazione della Tariffa. Nei 30 giorni successivi al ricevimento di tale comunicazione, l’utente può provvedere alla regolarizzazione della propria posizione e/o può comunicare e documentare eventuali elementi giustificativi che, se ritenuti fondati, comportano l’annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro o dei quali non sono state ritenute fondate le giustificazioni, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.*

Art. 3

Le azioni di recupero conseguenti all’accertamento di presupposti non dichiarati per la debenza dalla TARIC

La Società ha avviato un insieme di procedure di verifica e controllo sul territorio per accertare le fattispecie che, pur ricorrendo il presupposto per la determinazione della TARIC, non sono state oggetto di comunicazione alla Società, costituendo una violazione all’art. 33 del Regolamento, prefigurandosi una presunzione di omessa comunicazione e conseguentemente omesso versamento della TARIC medesima.

La Società, ottenuti i riscontri da parte delle procedure attivate, realizza una lista di soggetti che sarebbero stati tenuti al versamenti della TARIC, ai quali invia una comunicazione in base alla quale, ai sensi dell’art. 34 del Regolamento, fa presente che in base ai dati contenuti negli archivi, non risulta sia stata effettuata la dichiarazione di occupazione a fini TARIC per l’assoggettamento alla tariffa puntuale corrispettiva oppure di avere presentato

dichiarazione con dato catastale incompleto o assente, relativamente agli immobili specificatamente indicati nella comunicazione medesima.

La Società sulla base delle risposte ricevute valuta la sussistenza dei presupposti di assoggettabilità alla TARIC.

In caso di riscontro favorevole da parte dell'utente, Società, attivata la posizione tariffaria, provvede all'emissione della fattura e riscuote ed incamera la relativa TARIC.

In caso di mancata o incompleta risposta verrà d'ufficio attivata, la posizione tariffaria e verranno emesse le relative fatture a norma di Regolamento, anche per le annualità pregresse.

La Società provvede alla riscossione ordinaria e coattiva della Tariffa nei modi e nelle forme più opportune ed efficaci, consentite dalla normativa vigente anche ai sensi dell'art. 1, comma 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi compresa, per la riscossione coattiva, l'ingiunzione fiscale rinforzata, come prevede l'art. 36 del Regolamento.

Art. 4

Violazione del Regolamento e sistema sanzionatorio

Gli interessati alla riscossione TARIC si danno atto che il Regolamento disciplina:

- All'art 34 comma primo disponendo che spetta al Comune l'accertamento e la contestazione della violazione del Regolamento;
- All'art. 34 comma primo, ultimo periodo, disponendo che in ogni caso spetta al Comune l'irrogazione della sanzione prevista dal comma secondo del medesimo art. 34.

Il Comune dà atto che nella definizione della politica tariffaria, per quanto di propria competenza condivide le azioni intraprese dalla Società, previste all'art. 3 che precede, in quanto fattore di equità sociale e principio etico e morale su cui si deve basare l'agire economico. Essa risponde ai più elementari principi di uno Stato di diritto e a quelli più specifici di etica pubblica e di coesione sociale.

Il Comune prende atto che le entrate delle sanzioni hanno un effetto compensativo tendente a ridurre il carico tariffario su tutti gli utenti e riconosce che dette somme, al pari della tariffa, debbono contribuire alla copertura dei costi di gestione del Gestore che svolge il servizio e ne sostiene direttamente i costi.

Il Comune affida ad Alea Ambiente spa, quale Gestore deputato per legge alla riscossione della Taric, anche le attività di irrogazione e relativa riscossione delle sanzioni previste dall'art. 34 del Regolamento nell'esercizio in materia della propria potestà regolamentare prevista dall'art. 52, comma 3, lett. b) n. 3 del D.lgs. 15/12/ 1997 n. 446.

In ossequio ai principi indicati al presente articolo, le sanzioni riscosse da Società vengono trattenute dalla stessa e concorrono alla copertura dei costi sostenuti.

La quantificazione dell'importo delle sanzioni amministrative, ora rimessa all'art. 38 del vigente Regolamento "Sanzioni" sarà a cura del Consiglio di amministrazione del Gestore previa approvazione da parte del Coordinamento dei Comuni Soci, che opera all'insegna del rispetto dei principi di equità sociale, etica pubblica e coesione sociale, e sempre secondo una logica di contenimento degli sprechi e/o delle inefficienze. Seguirà formale recepimento delle modifiche apportate nel Regolamento, a norma di legge.

Art. 5

Pubblicità della Convenzione

La presente convenzione viene trasmessa per conoscenza ad Atersir e pubblicata sul sito istituzionale di Società al dominio "società trasparente" /" Atti generali".

Art. 6

Durata e decorrenza

La durata della presente convenzione è prevista fino al termine di durata dell'affidamento a Società del servizio gestione rifiuti urbani affidato da Atersir. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data della sua approvazione.

Forlì.....

Il Comune di Meldola
Il Responsabile del Servizio Tributi

Società Alea Ambiente S.p.a.
Il Direttore Generale